



Roma, 20 aprile 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 014

Prot. 195

Oggetto: **Indennità una tantum COVID-19 di cui all'articolo 10 del DL n. 41/2021 – Circolare INPS n. 65 del 19 aprile 2021.**

Sommario: *Con circolare n. 65 del 19 aprile 2021, l'INPS ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum Covid-19 introdotte dall'articolo 10 del DL n. 41/2021. Con la presente se ne illustrano i contenuti più rilevanti.*

Precedenti INAPA *Circolare n. 12 del 23 marzo 2021.*

Con circolare INAPA n. 12 del 23 marzo 2021 sono stati illustrati i contenuti del DL n. 41/2021 con il quale, all'articolo 10, sono state introdotte ulteriori indennità una tantum COVID-19, pari a 2.400 euro, per alcune particolari categorie di lavoratori già destinatarie della precedente indennità onnicomprensiva-bis e della indennità onnicomprensiva-ter previste dagli articoli 15 e 15**bis** del DL n. 137/2020.

Ora l'INPS, con circolare n. 65 del 19 aprile 2021, fornisce istruzioni amministrative in merito all'applicazione delle disposizioni in argomento, specificando i requisiti richiesti per ciascuna categoria di lavoratori e illustrando il regime di cumulabilità con le altre prestazioni.

Con la presente si evidenziano i contenuti più rilevanti e non già trattati nella citata circolare INAPA.

## INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE CATEGORIE

### **Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali**

In relazione all'indennità destinata ai lavoratori stagionali e ai lavoratori in somministrazione del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali, l'INPS ha precisato che l'assenza della titolarità di rapporto di lavoro dipendente, deve essere verificata al **24 marzo 2021** anziché al 23 marzo.



L'Istituto, inoltre, ha chiarito che per dette categorie di lavoratori è ammesso l'accesso all'indennità in argomento anche in favore dei soggetti che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 23 marzo 2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.

L'INPS, poi, al fine di consentire la corretta individuazione delle attività economiche interessate e la categoria di lavoratori destinatari dell'indennità, ha nuovamente fornito la Tabella ATECO 2007, con i codici CSC associabili, che indicano le attività riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

### **Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali**

Per tale categoria di lavoratori l'Istituto ha nuovamente chiarito, come per le precedenti previsioni legislative, **l'esclusione dal beneficio di tutti i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo**, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell'azienda datrice di lavoro, assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola.

### **Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**

In relazione alla categoria dei lavoratori intermittenti, l'INPS, benché superfluo, ha precisato che sono destinatari dell'indennità una tantum sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

### **Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e di stabilimenti termali e Lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS**

Anche per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e di stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS l'Istituto ha precisato che l'assenza della titolarità di rapporto di lavoro dipendente, deve essere verificata al **24 marzo 2021** anziché al 23 marzo.

## **REGIME DI CUMULABILITÀ**

Circa l'incumulabilità e l'incompatibilità tra le indennità una tantum e le altre prestazioni previdenziali si ricorda che le indennità di cui all'articolo 10 del DL n. 41/2021 **non sono cumulabili** tra loro e inoltre non cumulabili con:

- l'indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. a favore della categoria dei lavoratori sportivi;



- l'indennità a favore dei lavoratori domestici;
- l'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- l'indennità di NASpl, per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- il Reddito di Emergenza di cui all'articolo 12 del DL n. 41/2021;
- le pensioni dirette, ad eccezione dell'assegno ordinario d'invalidità, a carico, anche pro quota, dell'AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione Separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con l'APE sociale.

Per quanto concerne la compatibilità delle indennità con il Reddito di cittadinanza, l'Istituto ricorda che ai beneficiari delle indennità, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l'indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all'ammontare di 2.400 euro.

Le indennità di cui all'articolo 10 sono **compatibili**, invece, con la **titolarità di cariche elettive e/o politiche** se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l'accesso alle indennità in argomento (*cf. anche messaggio INAPA del 16 marzo 2021*).

Inoltre, le indennità una tantum sono **compatibili e cumulabili** con:

- l'indennità di disoccupazione NASpl;
- l'indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- l'indennità di disoccupazione agricola;
- con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;
- con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- con le prestazioni di lavoro occasionale di cui all'articolo 54**bis** del DL n. 50/2017 nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Come già indicato nella circolare INAPA n. 12/2021 i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15**bis** del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l'accesso all'indennità una tantum di cui all'articolo 10 del DL 41/2021 che verrà erogata d'ufficio.

A tale riguardo l'Istituto, con comunicato stampa del 9 aprile u.s., aveva reso noto che aveva già provveduto a liquidare le indennità una tantum di 2.400 euro a tutti i lavoratori



che ne avevano diritto in quanto in precedenza beneficiari delle indennità previste dal DL 137/2020 specificando anche che per i soggetti che hanno il bonifico domiciliato in Posta, in conseguenza del limite che la legge impone agli importi in contanti, la somma sarà corrisposta in tre tranches da 800 euro.

I lavoratori che, invece, non hanno beneficiato delle suddette indennità per ottenere il riconoscimento delle indennità una tantum in oggetto devono presentare apposita istanza utilizzando la procedura telematica che dovrebbe essere operativa entro questa settimana (come da comunicato stampa INPS del 19 aprile 2021).

Al fine di consentire ai nuovi aventi diritto un sufficiente periodo di tempo per l'inoltro delle domande, l'Istituto ha comunicato che **il termine per la presentazione delle stesse è stato posticipato da fine aprile al 31 maggio 2021.**

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

LA RESPONSABILE  
(Anna Giannini)

Allegato: circolare INPS n. 65 del 19 aprile 2021